

## Le pensioni pagate all'estero – anno 2019

### PREMESSA

Le principali analisi demografiche, economiche e sociali condotte a livello internazionale concordano nel sottolineare la rilevanza degli effetti della mobilità delle persone, che impongono l'elaborazione di misure correttive nella gestione dei diversi strati di popolazione attraverso le politiche sociali, economiche e finanziarie ad ogni livello, non da ultimo anche con riguardo all'aspetto pensionistico – previdenziale.

Nella maggior parte degli studi sull'argomento la storia dell'emigrazione italiana viene divisa in tre fasi.

Nel periodo compreso tra l'Unità d'Italia e gli anni '30 del XX secolo un imponente numero di nostri connazionali, spinti dal bisogno economico emigrò verso il continente americano: in un primo tempo il Nord America e successivamente i Paesi sudamericani, Argentina e Brasile in testa, e Australia.

Nel secondo dopoguerra ci fu una ripresa dell'emigrazione, sia verso gli Usa e l'Australia, con flussi sempre più consistenti in direzione di quest'ultima, sia verso nuove rotte europee, quali Francia, Germania, Belgio e quindi la Svizzera.

Una terza ondata migratoria (si parla di nuova emigrazione), è iniziata nei primi anni del XXI secolo, determinata e collegata alla crisi economica iniziata nel 2007. Tuttavia, questa nuova tendenza migratoria non è diminuita alla fine della crisi, ma è proseguita anche negli ultimi anni in cui si è registrata una più o meno marcata ripresa, mostrando di non essere un fenomeno congiunturale. In realtà, questa nuova migrazione presenta anche caratteri nuovi o motivazioni che, pur essendo già presenti nelle precedenti fasi, si sono evidenziate in modo decisamente più marcato.

Diverse sono le cause che influenzano le migrazioni, alcune sono più legate al desiderio di migliorare le proprie condizioni di vita sociali ed economiche; altre invece sono condizionate da gravi fattori esterni, come guerre e disastri ambientali, tutte motivazioni che possono peraltro concorrere fra di loro.

Tuttavia, sempre con maggiore evidenza, l'esame dei più recenti fenomeni migratori mette in evidenza che i trasferimenti in Paesi diversi da quello d'origine non sono dettati solo da circostanze che impediscono alle persone di trovare le condizioni per una vita dignitosa nei luoghi in cui sono nati, ma sempre più spesso sono dettati dalla volontà di superare le barriere nazionali e di aprirsi verso nuove culture, nuovi mercati e nuove occasioni di realizzazione personale e professionale.

Infatti, i dati AIRE sembrano dimostrare che l'emigrazione sia un fenomeno che riguarda l'intero territorio nazionale e che non sia limitato solo a realtà caratterizzate da scarso sviluppo economico. Infatti, il dato della variazione del numero degli emigrati, appare particolarmente significativo di una forte tendenza a trasferirsi all'estero anche da parte di persone provenienti dal Nord Italia. Si segnala, in particolare, la numerosità proveniente dalla Lombardia (501.124 iscrizioni nel solo 2019), dal Veneto (430.678) e dal Piemonte (295.715), regioni tradizionalmente prospere, che offrono maggiori occasioni di lavoro rispetto al resto dell'Italia.

Ciò induce a ritenere che la propensione all'emigrazione è frutto, ma solo in parte, della crisi economica e della difficoltà di inserirsi nel mercato del lavoro da parte sia dei giovani, in cerca di prima occupazione, sia dei meno giovani. In realtà i movimenti migratori sembrano favoriti anche dall'acquisizione di una nuova mentalità che coinvolge tutti i Paesi del cosiddetto "primo mondo", che porta al superamento dei confini territoriali, linguistici, culturali ed economici e all'orientamento a "diventare cittadini del mondo", alla ricerca delle condizioni ambientali e professionali più favorevoli. In questo quadro si inserisce anche la cd. "fuga dei cervelli", emigrazione di persone con particolare qualificazione professionale che, in molti casi, potrebbero trovare uno sbocco lavorativo anche nel nostro Paese, ma che sono indotti a cercare anche all'estero le migliori occasioni di accesso al mondo del lavoro.

I dati della nuova emigrazione sembrano, inoltre, suggerire che, a differenza di quanto avveniva durante la grande emigrazione dello scorso secolo, che vedeva protagonisti i lavoratori di sesso maschile, che partivano da soli e solo in un secondo tempo venivano seguiti da mogli e figli, il tasso di crescita del numero delle donne che si trasferiscono all'estero aumenta in misura maggiore rispetto all'analogo dato riferito all'universo maschile, segno di una accresciuta partecipazione delle donne al mercato del lavoro "globalizzato". Non bisogna trascurare la tendenza al trasferimento all'estero da parte di lavoratrici, spesso con elevate competenze professionali e già inserite nel mondo lavorativo italiano, che ancora nel nostro Paese subiscono condizioni di sperequazione rispetto ai colleghi maschi in termini stipendiali e di opportunità di carriera, per effetto del cosiddetto "soffitto di cristallo", la barriera invisibile che impedisce al genere femminile di accedere a posizioni di responsabilità.

Stanno, inoltre, emergendo nuovi comportamenti in famiglie in cui i genitori-nonni si rendono disponibili a trascorrere periodi sempre più lunghi all'estero con figli già emigrati per aiutarli anche nella gestione delle incombenze familiari (si tratta del "migrante genitore-nonno ricongiunto").

Un altro profilo che viene in evidenza è quello del "migrante di rimbalzo" ovvero chi, dopo anni di emigrazione all'estero, è rientrato in Italia per trascorrere la propria vecchiaia "in paese", ma rimasto vedovo/a, e magari con i figli nati, cresciuti e lasciati all'estero, decide di ripercorrere la via del trasferimento nella nazione che per tanti anni lo ha accolto da migrante e che oggi, stante le difficili condizioni socioeconomiche italiane, gli assicura un futuro migliore.

Negli ultimi anni sempre più frequentemente è stato oggetto di analisi il “migrante previdenziale”, cioè il pensionato in difficoltà perché ritiene il proprio assegno pensionistico insufficiente a garantirgli un tenore di vita adeguato alle proprie aspettative, che decide di emigrare verso Paesi che assicurano regimi fiscali vantaggiosi e/o dove la vita costa molto meno rispetto all’Italia e dove il potere d’acquisto è, di conseguenza, superiore.

Ma non sono soltanto le motivazioni di ordine economico a far propendere o meno al trasferimento: vi sono anche altri elementi, più inerenti alla sfera privata, quali il clima, sia meteorologico che sociale e culturale, la possibilità di essere assistiti durante la vecchiaia. A questo proposito si rileva che sono state adottate in alcuni Paesi significative esperienze di silver co-housing, formule abitative individuali in spazi condivisi, caratterizzate da reciproca solidarietà e collaborazione. Tutto questo porta gli anziani a vivere serenamente dal punto di vista economico senza il problema di pesare sui figli e con la grande opportunità di sentirsi integrati, necessari e partecipativi in una comunità dove tutti hanno un ruolo attivo.

Infine, sempre più consistente appare la mobilità dei “nuovi italiani”, quella, cioè degli stranieri naturalizzati, che una volta diventati formalmente italiani, decidono di emigrare facendo ritorno nel Paese di provenienza o decidendo di andare altrove: secondo i dati AIRE, tra il 2012 e il 2016 circa 25 mila naturalizzati in Italia si sono trasferiti in altri paesi. Particolarmente mobili risultano le collettività del subcontinente indiano: Bangladesh, Pakistan e India si collocano ai primi posti tra i 10 paesi con la frequenza maggiore di nuovi italiani emigrati all’estero; elevata è anche la quota di questa tipologia di migranti che si spostano verso il Brasile.

**Rispetto ai suddetti fenomeni migratori il mondo delle pensioni INPS in questo momento si trova in una fase di transizione in cui i trattamenti corrisposti ai protagonisti dei flussi migratori del secolo scorso sono in una fase di diminuzione, particolarmente accentuata in alcuni Paesi, a causa dell’esaurimento progressivo della presenza di pensioni collegate ai flussi migratori dello scorso secolo, che, comunque sono tuttora di gran lunga il numero maggiore delle pensioni erogate all’estero.** Solo recentemente incominciano ad essere liquidate le pensioni ai nuovi migranti in un panorama in cui cambiano i Paesi interessati e le caratteristiche delle pensioni in regime internazionale o, più in generale, pagate all’estero. **Appare congruo ritenere che tale situazione sia destinata a cambiare rapidamente nei prossimi anni quando man mano che i nuovi migranti raggiungeranno i requisiti di legge per l’accesso al pensionamento, anche da un punto di vista numerico, le pensioni in regime internazionale e quelle in generale in pagamento all’estero, aumenteranno in modo consistente** e, a breve, non si potranno neanche considerare più una categoria eccezionale o residuale rispetto alla pensione nazionale, ponendosi, in prospettiva, come una componente rilevante dell’universo pensionistico italiano.

Questa prospettiva accentua l’attenzione verso il tema dei riflessi sui conti pubblici della normativa internazionale che tutela i diritti previdenziali. L’applicazione delle norme che prevedono la possibilità di totalizzare contributi italiani ed esteri, infatti, consente a persone che non hanno maturato in Italia l’anzianità contributiva richiesta dalla legge di conseguire la pensione.

Il fenomeno migratorio è preso in considerazione da norme nazionali e internazionali che disciplinano anche dal punto di vista previdenziale la condizione del migrante. In particolare, esistono **norme internazionali di sicurezza sociale che hanno lo scopo di coordinare gli ordinamenti giuridici nazionali affinché un lavoratore non perda i propri diritti previdenziali per effetto dell'emigrazione**. Tali norme sono uno strumento fondamentale per assicurare la libera circolazione delle persone nell'ambito dei Paesi in cui si applicano e l'Italia è parte di questo sistema internazionale di sicurezza sociale avendo aderito all'Unione Europea e stipulato alcune convenzioni bilaterali con Paesi extraeuropei. I **regolamenti europei** e le **convenzioni internazionali** non creano un diritto previdenziale internazionale, in quanto prevedono che ciascun ente previdenziale dei Paesi coinvolti applichi la legislazione nazionale di sicurezza sociale, dal momento che ciascuno Stato è libero di decidere chi siano gli assicurati ai sensi della legislazione nazionale, quali prestazioni debbano essere erogate, a quali condizioni e secondo quali modalità di calcolo, nonché l'entità dei contributi da versare. Però i regolamenti europei e le convenzioni dettano le norme di coordinamento dei sistemi previdenziali nazionali, che consentono di garantire i diritti previdenziali dei lavoratori migranti.

Qui di seguito si riassumono le normative relative a tre diverse situazioni che possono interessare i lavoratori migranti: i Paesi europei, i Paesi extracomunitari convenzionati e i Paesi extracomunitari non convenzionati.

### ➤ **Le norme di sicurezza sociale in Unione europea**

I sistemi previdenziali dei paesi dell'Unione Europea sono coordinati da una specifica normativa comunitaria che contribuisce a garantire, attraverso la tutela dei diritti di sicurezza sociale, l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori.

Infatti, dal 1° maggio 2010, sono in vigore le norme di coordinamento del **regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004**, come attuato e modificato dal **regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009** e dal **regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009**. Esse si applicano ai **28 Stati membri dell'Unione Europea**, e dal 1° giugno 2012 all'**Islanda**, al **Liechtenstein** e alla **Norvegia** (Stati SEE) e dal 1° aprile 2012 alla **Svizzera**. Il regolamento (UE) n. 1231/2010 ne ha esteso il campo d'applicazione ai cittadini degli Stati terzi entro determinati limiti e condizioni previste dallo stesso regolamento.

È impossibile soffermarsi sulle singole norme previste dai citati regolamenti, ma può essere utile evidenziare alcuni principi ed istituti.

I principi fondamentali della normativa comunitaria applicati ai soggetti che si spostano all'interno della Comunità sono i seguenti:

- **parità di trattamento**, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini;

- **mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti** e la possibilità di ottenere il pagamento delle prestazioni nel paese di residenza anche se a carico di un altro Stato (**portabilità delle prestazioni**);
- **unicità della legislazione applicabile**;
- **totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione**.

Le disposizioni dei regolamenti europei si applicano ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, le prestazioni di pensionamento anticipato, le prestazioni di malattia, maternità e paternità assimilate, le prestazioni di disoccupazione, le prestazioni familiari, le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali e gli assegni in caso di morte.

La normativa comunitaria si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti e, in generale, ai superstiti delle persone che sono state soggette alla legislazione di uno o più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza di tali persone, quando i loro superstiti sono cittadini di uno Stato membro oppure apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri. Come detto, il regolamento (UE) n. 1231/2010, in vigore dal 1° gennaio 2011, prevede che gli Stati membri dell'Unione Europea, ad eccezione del Regno Unito e della Danimarca non vincolati dalle nuove disposizioni, applichino i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 nei confronti dei cittadini degli Stati terzi – nonché ai loro familiari e superstiti – a condizione che siano già legalmente residenti nel territorio di uno Stato membro, sempre che non siano stati già destinatari delle disposizioni dei citati regolamenti unicamente a causa della loro nazionalità.

Per consentire il perfezionamento dei requisiti per il diritto alle prestazioni da parte di chi ha svolto attività lavorativa in diversi paesi, è previsto il regime della cosiddetta “totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione”, grazie alla quale i periodi di lavoro svolto in due o più Stati si cumulano, se non sovrapposti, nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali. Con la totalizzazione, quindi, non vengono trasferiti i contributi da uno Stato all’altro, ma si procede all’accertamento della sussistenza dei requisiti per l’accesso alle prestazioni prendendo in considerazione anche i periodi di assicurazione maturati in altri paesi. Essa è prevista sia dalla normativa comunitaria che dalla maggior parte degli accordi e convenzioni bilaterali stipulati dall’Italia in materia di sicurezza sociale ed è ammessa, ai fini pensionistici, a condizione che il lavoratore possa far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel paese che deve sommare i contributi per concedere la prestazione. Ai fini pensionistici, in base ai regolamenti comunitari, il periodo minimo richiesto ai fini della totalizzazione è pari ad un anno (52 settimane), mentre, nel caso degli accordi e convenzioni bilaterali, questo periodo è stabilito in misura diversa dai singoli testi pattizi. Per perfezionare tale requisito minimo è utile tutta la contribuzione accreditata, cioè i contributi obbligatori accreditati in relazione allo svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo, quelli volontari, quelli figurativi (servizio militare, malattia, maternità, cassa integrazione guadagni, disoccupazione, mobilità, ecc.), quelli da riscatto (corso legale di laurea, attività svolta in Paesi non convenzionati con l’Italia, ecc.). L’Istituzione che effettua la totalizzazione deve prendere in considerazione i periodi di assicurazione inferiori ad un anno (52 settimane) sia per accertare il diritto alla prestazione richiesta, sia per il calcolo del trattamento pensionistico, qualora ai sensi della legislazione dello Stato in cui detti periodi sono stati maturati,

non sorga il diritto ad alcuna prestazione (art. 57, Regolamento n. 883/04). Al di fuori di questi casi, il calcolo dell'importo del trattamento previdenziale, invece, viene effettuato da ciascuna Istituzione competente sulla base di quanto maturato nel Paese in cui opera tale Istituzione.

Per quanto concerne la materia dell'**assistenza sociale**, i regolamenti comunitari prevedono che **alcune prestazioni siano inesportabili** negli Stati membri dell'Unione Europea e che, quindi, siano erogate esclusivamente nello Stato membro in cui l'interessato risiede, in base ai criteri previsti dalla legislazione nazionale. Il trasferimento all'estero di colui che riceve una di queste prestazioni, pertanto, comporta la perdita del diritto alla stessa.

Per l'Italia, sono inesportabili le seguenti prestazioni: le pensioni sociali ai cittadini senza risorse, le pensioni, gli assegni e l'indennità ai mutilati e agli invalidi civili; le pensioni e l'indennità ai sordomuti e ai ciechi civili; l'integrazione della pensione minima; l'integrazione dell'assegno d'invalidità; la pensione e l'assegno sociale e la maggiorazione sociale.

Oltre ad aver rinnovato la materia della tutela previdenziale in materia di pensioni, prestazioni familiari, disoccupazione, malattia, maternità, di legislazione applicabile e di recupero di contributi e di prestazioni indebitamente erogate, i regolamenti europei nn. 883/2004 e 987/2009 hanno previsto la realizzazione di un importante progetto miglioramento dell'efficienza dei processi di gestione delle pratiche, grazie all'introduzione di un sistema di scambio telematico di informazioni tra le Istituzioni che nei Paesi cui si applica la normativa europea si occupano di sicurezza sociale, denominato **Electronic Exchange Social Security Information (EESSI)**. In base a quanto previsto dai suddetti regolamenti, le Istituzioni non dovranno più scambiare informazioni attraverso formulari cartacei ma con **documenti elettronici strutturati (SED)** che saranno veicolati attraverso un'infrastruttura informatica dedicata. La gestione di questi flussi informativi avverrà secondo specifici **Business Use Cases (BUCs)**, che descrivono le regole amministrative di gestione degli scambi dei moduli telematici SED. In questo modo il sistema EESSI consentirà di migliorare la gestione dei processi lavorativi, assicurando una maggiore velocità nella circolazione delle informazioni, la sicurezza e l'integrità dei dati, la riduzione delle possibilità di errori e rilavorazioni, con benefici per gli utenti in termini di tempestività, completezza, trasparenza e affidabilità dei servizi erogati.

Il nuovo sistema è stato avviato **dal 1° luglio 2019**; tuttavia, il passaggio alle nuove modalità di fatto avverrà via via che i singoli Paesi avranno realizzato le condizioni per lo scambio elettronico, anche per singoli settori della sicurezza sociale (ad esempio, solo per le pensioni, solo per le prestazioni di disoccupazione etc.). Uno Stato membro è considerato EESSI *ready* per un determinato BUC, quando tutte le Istituzioni competenti sono pronte a scambiarlo telematicamente.

L'Italia si è dichiarata EESSI ready fin dall'avvio del nuovo sistema e L'INPS, in attesa del completamento della procedura nazionale integrata con il sistema EESSI, utilizza la piattaforma RINA messa a disposizione della Commissione europea per lo scambio con le Istituzioni degli altri Paesi EESSI ready.

Attualmente si sono dichiarati EESSI ready nel settore pensioni i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Estonia, Ungheria, Islanda, Italia, Lituania, Liechtenstein, Malta e Slovenia per tutti i flussi (BUC) del settore Pensioni.

L'Irlanda, La Croazia, la Norvegia, il Regno Unito e la Svezia si sono dichiarate pronte per lo scambio di pratiche solo per alcuni BUC.

Al fine di garantire la continuità dell'attività amministrativa in tutti i settori e salvaguardare i diritti delle persone tutelate dalla regolamentazione comunitaria, in deroga a quanto stabilito, la Commissione Amministrativa ha disposto che, con le Istituzioni degli Stati che non siano EESSI *ready* per uno o più BUC, i dati relativi a tali BUC potranno essere scambiati con qualsiasi documento, anche se con formato o struttura obsoleti.

Nei casi in cui esista un accordo per lo scambio telematico di dati pensionistici tra l'Istituto ed un'altra Istituzione europea (Germania), esso resterà in vigore fino alla completa gestione con l'applicativo NACI (applicazione nazionale in fase di realizzazione) di tutti i BUC relativi al settore Pensioni.

### ➤ **Brexit**

In data 29 marzo 2017, il Regno Unito ha notificato, ai sensi dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea (TUE), la sua intenzione di recedere dall'Unione europea. Conseguentemente Il Regno Unito e l'Unione Europea hanno negoziato, conformemente a quanto disposto dall'articolo 50 del TUE, un accordo sulle modalità del recesso che è stato firmato a Bruxelles e a Londra il 24 gennaio 2020 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 29 del 31 gennaio 2020, in vigore dal 1° febbraio 2020.

Al fine di assicurare un recesso ordinato e garantire la certezza del diritto, l'accordo di recesso prevede, all'articolo 126, un periodo di transizione che decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo accordo, 1° febbraio 2020, e termina il 31 dicembre 2020.

L'articolo 127 definisce l'ambito di applicazione della transizione e al comma 1 dispone che: *"Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, il diritto dell'Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione"*. L'effetto delle suddette disposizioni normative è quello di rendere applicabili al Regno Unito, per tutto il periodo di transizione, i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, salvo quanto diversamente stabilito dal medesimo accordo.

### ➤ **Le convenzioni bilaterali con Paesi extracomunitari**

Gli strumenti di tutela dei lavoratori che operano in paesi extracomunitari, assumono diversi contenuti e modalità a seconda della nazione in cui si lavora, della convenzione in materia di sicurezza sociale che lo lega all'Italia, e della cittadinanza, italiana o straniera, dei lavoratori occupati. Le convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale sono stipulate per assicurare, alla persona che si reca in uno Stato estero per svolgere un'attività lavorativa, gli stessi benefici previsti dalla legislazione del paese estero nei confronti dei propri cittadini. Esse sono **atti giuridici di diritto internazionale** con i quali due Stati si impegnano ad applicare, nei rispettivi territori, un regime di sicurezza sociale nei confronti dei cittadini migranti dell'altro Stato al fine di garantire la libera

circolazione delle persone. Le convenzioni bilaterali, a differenza dei regolamenti comunitari, per essere operanti nell'ordinamento interno dello Stato, **devono essere ratificate da una legge ordinaria** e hanno validità solo per gli Stati firmatari. Ad oggi, gli Stati con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono: l'Argentina, l'Australia, il Brasile, il Canada e il Québec in particolare, i paesi della ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia e Vojvodina), Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea, Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Stati Uniti, Uruguay e Venezuela.

Le convenzioni bilaterali si fondano su alcuni principi essenziali, analoghi a quelli dei regolamenti UE:

- **la parità di trattamento**, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini dell'altro Stato contraente lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini;
- **il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti** e la possibilità di ottenere il **pagamento delle prestazioni nel paese di residenza** anche se a carico dell'altro Stato;
- **la totalizzazione dei periodi di assicurazione/residenza e contribuzione;**
- **l'unicità della legislazione applicabile.**

Si evidenzia, inoltre, che alcune convenzioni bilaterali prevedono la totalizzazione multipla (cioè la possibilità di sommare i contributi versati in paesi terzi che risultino legati a loro volta da analoghi accordi internazionali sia all'Italia sia all'altro Stato contraente). La totalizzazione multipla è prevista dalle convenzioni stipulate con Argentina, Canada (ad esclusione della provincia autonoma del Québec che ancora non ha recepito, con apposita Intesa, il nuovo Accordo) Repubblica di Capo Verde, Repubblica di San Marino, Santa Sede (per i cittadini UE), Tunisia e Uruguay; essa, inoltre, si applica, in virtù di vecchie convenzioni in vigore prima dell'applicazione dei regolamenti comunitari, anche a Spagna, Svezia e Svizzera.

Nel settore delle Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, superato il blocco delle ratifiche che ha caratterizzato gli ultimi decenni, dopo quasi trent'anni è iniziata una nuova fase che vede l'Istituto notevolmente impegnato, a supporto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia nella fase negoziale che in quella applicativa degli Accordi amministrativi di attuazione. L'INPS, infatti, collabora con il Ministero del Lavoro nella fase negoziale di stesura degli Accordi amministrativi di attuazione delle Convenzioni bilaterali, predispose i relativi formulari di collegamento, cioè la modulistica, e le circolari applicative nei vari settori (prestazioni pensionistiche, a sostegno del reddito, entrate) su cui incidono le disposizioni pattizie. Di seguito alcune indicazioni in merito all'andamento (a dicembre 2019) di alcuni negoziati in corso o recentemente conclusi.

**ISRAELE:** la Convenzione bilaterale, in vigore da dicembre 2015, ha sostituito integralmente lo scambio di lettere sulla legislazione di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporaneamente distaccati, estendendo il campo di applicazione materiale alla totalizzazione ai fini pensionistici ed il campo di applicazione soggettivo ai dipendenti pubblici. Dopo la pubblicazione della circolare applicativa, l'Istituto nel corso del 2019 ha collaborato alla stesura dell'Accordo amministrativo di attuazione e predisposto i formulari di collegamento, in vista del prossimo incontro tra le due delegazioni.



**TURCHIA:** la Convenzione bilaterale, anch'essa entrata in vigore nel 2015, ha sostituito la Convenzione Europea di sicurezza sociale ed il relativo Accordo complementare in vigore, per l'Italia, dal 12 aprile 1990, estendendone il campo di applicazione soggettivo ai dipendenti pubblici e a tutte le persone assicurate, a prescindere dalla loro nazionalità (la Convenzione europea si applicava solo ai cittadini degli Stati Contraenti). In occasione dell'ultima tornata negoziale svoltasi nel corso del 2019, sono stati concordati il testo dell'Accordo amministrativo e i contenuti dei formulari di collegamento, in vista del prossimo incontro tra le due delegazioni.

**CANADA:** dal 1° ottobre 2017, sono entrati in vigore la nuova Convenzione bilaterale con il Canada, firmata a Roma il 22 maggio 1995, il relativo [Protocollo Aggiuntivo](#), firmato a Roma il 22 maggio 2003, entrambi ratificati con [Legge 16 giugno 2015 n. 93](#), e l' [Accordo Amministrativo](#) di attuazione, firmato a Roma il 18 maggio 2017. (cfr. circolare INPS 25 ottobre 2017, n. 154).

**GIAPPONE:** la Convenzione bilaterale con il Giappone, ratificata con legge del 18 giugno 2015 n. 97, ma ancora non entrata in vigore, disciplina la legislazione applicabile, normando l'istituto del distacco e la proroga dello stesso, non contiene disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini delle prestazioni pensionistiche, ma prevede la possibilità di trasmettere le domande di pensione tra le Istituzioni di collegamento dei due Paesi. In occasione dell'ultima tornata negoziale svoltasi nel corso del 2019, sono stati concordati il testo definitivo dell'Accordo Amministrativo e i contenuti dei formulari di collegamento, in vista del prossimo incontro tra le due delegazioni.

**SERBIA:** la Convenzione tra l'Italia e la ex-Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia resta applicabile alla Serbia. Nel corso del 2019 INPS e ZSO, organismo di collegamento serbo, hanno definito i nuovi formulari di collegamento da utilizzare a partire dal 2020. Gli stessi sono attualmente in fase di sperimentazione da parte della sede polo di Trieste.

**MACEDONIA:** la Convenzione bilaterale del 2014 tra Italia e Macedonia ad oggi non è stata ancora ratificata. Nel 2019 il MAECI ha richiesto un aggiornamento della valutazione degli oneri finanziari.

**REPUBBLICA DI MOLDOVA:** nel corso degli anni 2018-2019 è stato definito un Accordo, attualmente in attesa di ratifica, che prevede la possibilità di trasmettere le domande di pensione tra le Istituzioni di collegamento dei due Paesi.

#### ➤ **I paesi extracomunitari non convenzionati**

Il **lavoratore italiano** che ha svolto attività lavorativa subordinata in Stati che non sono legati all'Italia da convenzioni di sicurezza sociale, se vuole utilizzare in Italia tale contribuzione, ha la possibilità di chiedere il **riscatto del lavoro svolto all'estero**, a titolo **oneroso**, secondo quanto previsto dall'art. 51, c. 2, della legge n. 153/1969. La richiesta di riscatto per lavoro all'estero può essere presentata senza limiti temporali, anche dopo la concessione di un trattamento pensionistico e per coprire parzialmente il periodo durante il quale vi è stata omissione contributiva. I contributi omessi possono essere accreditati solo dopo il pagamento di un onere di riscatto e sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni, la concessione delle cure termali e per il diritto alla

prosecuzione volontaria. Il riscatto può essere richiesto sia dal lavoratore, anche se non risulta mai assicurato presso l'Inps, sia dai suoi superstiti.

➤ **Lavoratori extracomunitari che rimpatriano dopo un periodo di lavoro in Italia**

La **legge 30 luglio 2002, n. 189** (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo) ha apportato alcune modifiche al trattamento previdenziale dei lavoratori extracomunitari che, dopo un periodo di lavoro in Italia, tornano nel loro paese d'origine.

L'articolo 18 della legge n. 189 del 2002, infatti, ha previsto la possibilità, per gli **assicurati dal 1° gennaio 1996**, di beneficiare di una pensione di vecchiaia (con esclusione della pensione di invalidità ed anticipata) al compimento del 66esimo anno di età (più i mesi di adeguamento alla speranza di vita), anche in deroga ai minimi contributivi richiesti per la liquidazione della pensione di vecchiaia secondo le regole del sistema contributivo.

La deroga ai requisiti contributivi richiesti per la pensione di vecchiaia non opera per i lavoratori extracomunitari assicurati anteriormente al 1° gennaio 1996, i quali, per ottenere una prestazione pensionistica devono raggiungere i requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi richiesti dalla legge italiana per la generalità dei lavoratori.

➤ **Aspetti specifici relativi a prestazioni collegate al reddito in presenza di residenza all'estero.**

*L'integrazione al trattamento minimo e le altre maggiorazioni*

L'articolo 8 della legge n. 153/1969 consente di erogare all'estero **l'integrazione al trattamento minimo**, alle condizioni previste dalla legge nazionale e al di fuori dei Paesi per i quali la normativa internazionale prevede l'inesportabilità.

La materia delle cosiddette prestazioni speciali a carattere non contributivo (principalmente, integrazione al trattamento minimo, maggiorazioni sociali, pensioni e assegni sociali) è stata affrontata in ambito UE e le norme dei Regolamenti per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale hanno previsto che in linea generale devono essere assicurati livelli minimi di importo delle prestazioni ma, nello stesso tempo, hanno precisato (v. da ultimo l'art. 70, par. 4 del Regolamento 883/2004) che tali prestazioni sono erogate esclusivamente nello Stato membro e a carico dell'Istituzione del luogo di residenza degli interessati. Per effetto di tali norme le prestazioni speciali non contributive sono perciò inesportabili nei Paesi in cui si applicano i Regolamenti UE. Ciò comporta che il titolare di una pensione di importo contenuto **se residente in un Paese Extra-UE, può godere delle prestazioni** di cui si tratta se può far valere i requisiti previsti dalla nostra normativa mentre **se si trasferisce in un Paese Ue, dello Spazio Economico Europeo o in Svizzera ne è escluso.**

Per i soggetti che risiedono in Paesi in cui non si applica la regolamentazione europea, l'integrazione al trattamento minimo può essere concessa secondo le condizioni previste dalla normativa nazionale e, nel caso di pensioni liquidate con la totalizzazione internazionale dei contributi, tenendo conto del pro-rata estero. Infatti, l'integrazione al trattamento minimo può spettare solo

qualora, sommati i due pro rata di pensione, l'importo non supera il trattamento minimo stabilito per legge.

L'analisi dei dati d'archivio ha evidenziato che in molti casi le pensioni internazionali integrate al trattamento minimo sono liquidate sulla base di un numero esiguo di contributi accreditati in Italia. In tali casi, a fronte di trattamenti di poche decine di euro dovuti in base alla contribuzione versata in Italia l'attribuzione delle prestazioni di cui si tratta comporta la corresponsione di un trattamento complessivo di alcune centinaia di euro. Il problema è noto da tempo e negli anni '90 furono adottate norme dirette a limitarne gli effetti. Infatti, è stato previsto un **requisito contributivo per l'integrazione al trattamento minimo**, fissato in misura diversa nel tempo dalla legge come segue:

- 1 anno di contribuzione in Italia se la decorrenza della pensione è compresa nel periodo dal 1.02.1991 al 30.09.1992, come da art. 8, della legge n.153/1969;
- 5 anni se la decorrenza della pensione è compresa nel periodo dal 1.10.1992 al 31.01.1995, come da art. 7 della legge n. 407/1990;
- 10 anni se la decorrenza della pensione è successiva al 1.02.1995, come da art. 17 della legge n. 724/1994.

*La somma aggiuntiva (cd. "quattordicesima")*

Anche ai residenti all'estero viene corrisposta la **cosiddetta quattordicesima** in presenza dei requisiti e nella misura prevista dalla legge.

In merito alle modalità di calcolo della misura di tale prestazione, si ricorda che con circolare n. 119 del 2007, i cui contenuti sono stati condivisi con il Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, è stato precisato che per la determinazione della fascia d'importo spettante *"Nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale **deve essere considerata utile solo la contribuzione italiana**"*.

Tale istruzione è stata fornita nella considerazione che l'anzianità contributiva da valutare per determinare l'importo della "quattordicesima" deve limitarsi alle gestioni previdenziali indicate espressamente dalla legge: assicurazione generale obbligatoria e forme sostitutive, esclusive, esonerative. Infatti, nella medesima circolare è previsto che: *"Nel caso di pensioni in totalizzazione (nazionale) deve essere valutata solo l'anzianità contributiva relativa alle quote di pensione a carico delle gestioni di cui al comma 1, escludendo eventuali periodi di contribuzione relativi a quota a carico di casse professionali"*.

A maggior ragione devono essere esclusi i periodi di contribuzione versati presso casse previdenziali estere.

La medesima logica è stata seguita nel riconoscere la "quattordicesima" alle pensioni liquidate con il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell'art. 1, dai commi 239 al comma 246, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Infatti, tale prestazione spetta *"sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali tale beneficio è previsto"*.

Si riporta di seguito il numero delle somme aggiuntive corrisposte a seguito dell'elaborazione massiva eseguita a luglio 2019 e i Paesi in cui si riscontra la maggiore concentrazione di beneficiari.

PAESE	NUMERO	IMPORTO
REPUBBLICA SUDAFRICANA	1.084	507.270
ROMANIA	1.210	532.317
CROAZIA	2.116	912.493
REGNO UNITO	2.258	905.419
SLOVENIA	2.300	931.092
CANADA	2.726	1.000.525
STATI UNITI D'AMERICA	3.342	1.238.121
BRASILE	3.880	1.632.406
VENEZUELA	4.075	1.685.781
AUSTRALIA	5.091	1.742.552
FRANCIA	5.682	2.170.188
GERMANIA	6.869	2.668.097
ARGENTINA	14.005	5.994.215
Totale pensionati settore privato	62.311	25.282.298
Totale pensionati pubblici	735	314.948
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>63.046</b>	<b>25.597.246</b>

## LE PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE

La tabella che segue specifica il numero e l'importo medio mensile delle pensioni in essere nel 2019, liquidate con la totalizzazione internazionale dei contributi ai sensi di quanto previsto dai Regolamenti europei di sicurezza sociale e delle convenzioni bilaterali stipulate dall'Italia.

Le pensioni in convenzione internazionale, anno 2019 – valori assoluti								
Categoria	Vecchiaia		Invalidità		Superstite		Totale	
Stato estero convenzionato	Numero Pensioni	Importo medio	Numero Pensioni	Importo medio	Numero Pensioni	Importo medio	Numero Pensioni	Importo medio mensile
U.E.	325.238	€ 604,65	14.865	€ 234,23	122.197	€ 278,72	462.300	€ 506,59
Svizzera	60.383	€ 341,01	5.298	€ 199,62	15.109	€ 237,11	80.790	€ 312,31
Canada	30.956	€ 196,85	1.063	€ 92,90	13.096	€ 122,09	45.115	€ 172,70
Australia	29.483	€ 208,34	1.140	€ 94,10	15.058	€ 150,35	45.681	€ 186,37
Argentina	7.760	€ 390,41	72	€ 422,72	13.157	€ 293,82	20.989	€ 329,97
U.S.A.	23.350	€ 221,43	460	€ 155,42	10.615	€ 131,68	34.425	€ 192,87
Ex Jugoslavia	2.976	€ 487,14	105	€ 374,51	3.498	€ 278,12	6.579	€ 374,21
Quebec	7.225	€ 129,24	123	€ 98,09	3.969	€ 96,21	11.317	€ 117,32
Brasile	2.637	€ 430,26	39	€ 435,02	3.582	€ 269,97	6.258	€ 338,54
Venezuela	4.873	€ 377,70	15	€ 436,83	2.030	€ 230,64	6.918	€ 334,68
Altri	6.324	€ 593,20	275	€ 360,39	2.727	€ 268,34	9.326	€ 491,34
<b>Totale</b>	<b>501.205</b>	<b>€ 492,40</b>	<b>23.455</b>	<b>€ 214,09</b>	<b>205.038</b>	<b>€ 245,27</b>	<b>729.698</b>	<b>€ 414,01</b>

Oltre il 63% del totale delle pensioni in regime internazionale è stato liquidato ai sensi della Regolamentazione europea.

Circa il 40% delle pensioni in regime di totalizzazione sono pagate all'estero.

La tabella che segue riepiloga i dati del totale delle pensioni in regime internazionale, analizzandone il trend quinquennale.

Trend quinquennale delle pensioni pagate in regime di totalizzazione								
Categoria	Vecchiaia		Invalidità		Superstiti		Totale	
Periodo	Numero Pensioni	Importo medio	Numero Pensioni	Importo medio	Numero Pensioni	Importo medio	Numero Pensioni	Importo medio
Anno 2015	543.922	433,53	32.050	210,85	217.460	230,65	793.432	368,93
Anno 2016	527.606	447,98	27.943	209,52	215.192	231,69	770.741	378,95
Anno 2017	516.782	460,33	26.174	210,13	210.731	235,88	753.687	388,88
Anno 2018	508.301	475,58	24.766	209,67	207.876	238,56	740.943	400,20
Anno 2019	501.205	492,40	23.455	214,09	205.038	245,27	729.698	414,01
% di variazione 2019-2015	-7,9%		-26,8%		-5,7%		-8,0%	
% di incidenza	68,7% (+0,1% sul 2015)		3,2% (-1,8% sul 2015)		28,1% (+0,7% sul 2015)		100%	

A seguire, la tabella sottostante consente di confrontare i dati sopra descritti con quelli nazionali

Trend quinquennale delle pensioni pagate in Italia				
Categoria	Vecchiaia	Invalidità	Superstite	Totale
Periodo	Numero Pensioni	Numero Pensioni	Numero Pensioni	Numero Pensioni
Anno 2015	9.390.995	1.130.573	3.791.027	14.312.595
Anno 2016	9.329.072	1.055.705	3.752.413	14.137.190
Anno 2017	9.226.905	1.000.073	3.721.383	13.948.361
Anno 2018	9.170.961	940.314	3.687.981	13.799.256
Anno 2019	9.264.686	914.419	3.688.713	13.867.818
% di variazione 2019-2015	-1,35%	-19,12%	-2,70%	-3,11%
% di incidenza	66,8% (+1,2% rispetto al 2015)	6,6% (-1,3% rispetto al 2015)	26,6% (+0,1% rispetto al 2015)	100%

Si noti che le pensioni di vecchiaia pagate in regime di totalizzazione rappresentano il 68,7% del totale, mentre le pensioni Inps nazionali di vecchiaia sono il 66,8%. Entrambe hanno un trend positivo nel quinquennio 2015 - 2019. Anche le pensioni ai superstiti hanno un trend positivo, ma quelle in regime di totalizzazione hanno un'incidenza (pari al 28,1%) superiore rispetto a quanto avviene per le pensioni Inps pagate in Italia (26,6%). Questo dato è riconducibile soprattutto all'"esaurimento" o forte ridimensionamento dei flussi migratori tradizionali verso alcuni Paesi (soprattutto del continente americano e in Australia), per cui moltissimi titolari delle prestazioni sono i superstiti dei protagonisti delle ondate migratorie dello scorso secolo.

### ➤ Il servizio di pagamento delle pensioni all'estero

Per il pagamento delle pensioni all'estero, l'INPS si avvale di una banca che viene individuata a seguito dello svolgimento di una gara ad evidenza comunitaria, nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di appalti pubblici. Dal 1° febbraio 2012, il servizio di pagamento è affidato a **Citibank N.A.**

Il pensionato residente all'estero può chiedere il pagamento:

- nel paese estero di residenza, con accredito su conto corrente bancario o allo sportello;
- in un paese estero diverso da quello di residenza, tramite accredito su conto corrente bancario;
- in Italia, con accredito su conto corrente bancario o allo sportello tramite delegato.

Nel caso in cui le condizioni locali non consentano alcuna delle modalità di pagamento indicate, l'INPS può autorizzare la banca all'emissione e spedizione di un assegno di deposito non trasferibile. Il pagamento attraverso la spedizione di assegno risulta comunque in via di eliminazione.

La banca esegue i pagamenti **in euro** o in valuta locale, salvo diverse disposizioni politico-valutarie del paese estero interessato.

I pagamenti, attualmente, sono eseguiti per la maggior parte con **cadenza mensile**. Fanno eccezione le pensioni di modico importo, che vengono pagate **annualmente** o **semestralmente**.

Il pagamento viene effettuato il primo giorno bancario utile del mese di pagamento. Fa eccezione il mese di gennaio, in cui i pagamenti sono effettuati il secondo giorno bancario utile di tale mese.

Qualora le scadenze cadano in giorno festivo, sono differite al primo giorno bancario utile successivo.

Pagamenti con accredito su conto corrente

Il pensionato all'estero può aprire un conto corrente presso qualunque banca nel proprio paese di residenza e comunicarne i dati alla sede INPS che gestisce la sua pensione e alla banca che gestisce i pagamenti, al fine di avere l'accredito diretto delle proprie mensilità.

Se viene richiesto di effettuare il pagamento in un paese facente parte dell'Unione europea, devono essere resi noti i codici IBAN e BIC del conto corrente.

Per i pagamenti da effettuarsi al di fuori dell'ambito UE, devono essere comunicate le coordinate bancarie complete in uso nel paese interessato.

Il pensionato può riscuotere la pensione in contanti allo sportello presso i partner locali della banca che gestisce i pagamenti. Nella maggior parte dei paesi, il pagamento viene localizzato presso agenzie Western Union.

## ➤ L'accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati all'estero

Al tema dell'accertamento dell'esistenza in vita viene dedicata particolare attenzione, tenuto conto del rischio di eseguire pagamenti indebiti connessi alla mancanza all'estero di un sistema istituzionale accessibile dagli Enti previdenziali che dia garanzie di completezza e aggiornamento delle informazioni in merito al decesso dei pensionati e al possibile ritardo nell'acquisizione della conoscenza dell'evento.

Nel corso degli anni sono state condotte molteplici iniziative dirette a limitare il rischio di erogazione di rate pensionistiche riferite a periodi successivi al decesso del beneficiario legittimo. Ecco di seguito una descrizione delle principali iniziative.

### *Accertamento dell'esistenza in vita di pensionati all'estero da parte del fornitore del servizio di pagamento*

In base al contratto che disciplina il servizio di pagamento delle prestazioni all'estero, la Banca, in adempimento dell'obbligo di assicurare la regolarità dei pagamenti, è tenuta ad effettuare una verifica dell'esistenza in vita del pensionato nel momento in cui avviene il primo pagamento della pensione e, annualmente, un controllo generalizzato di tutti i titolari di prestazioni in essere.

La verifica generalizzata è basata:

1. sulla **richiesta** da parte della Banca **di attestazioni** del pensionato **avallate da "testimoni accettabili"**, identificati nei funzionari delle nostre Rappresentanze diplomatiche o in pubblici funzionari abilitati dalla legislazione del Paese di residenza dei pensionati ad attestare l'esistenza in vita (per i pensionati ricoverati in strutture sanitarie o di riposo l'attestazione può essere controfirmata dal responsabile della struttura, per i reclusi dal direttore della struttura carceraria, per i soggetti impossibilitati a muoversi da casa per problemi di salute dal medico curante). Questa attestazione va inviata alla Banca in originale per mezzo del servizio postale.

Per migliorare il processo di accertamento e ridurre gli oneri burocratici a carico dei pensionati, INPS ha richiesto ed ottenuto dalla Banca l'introduzione di **modalità online** per la produzione della prova di esistenza in vita. Per ricordare i principali interventi, si segnala che:

- a) i funzionari degli uffici consolari italiani e i rappresentanti dei Patronati che in Canada, Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia hanno anche la veste di pubblici ufficiali possono attestare l'esistenza in vita attraverso il servizio on line messo a disposizione da Citi;
- b) gli altri operatori di Patronati abilitati possono caricare direttamente sul sistema informatico di Citibank le copie in formato elettronico dei moduli o certificati di esistenza in vita e dei documenti di supporto, debitamente completati e sottoscritti a seconda dei casi, evitando l'invio postale.



2. sulla localizzazione di una o più rate di pensione presso sportelli di un operatore locale (“Partner di appoggio”) per la **riscossione personale** da parte del pensionato: prevalentemente il pagamento viene localizzato agli sportelli Western Union.

I diversi sistemi di accertamento sono utilizzati in maniera combinata in modo da limitare i disagi per i pensionati e garantire l’efficacia dell’accertamento.

Per evitare incertezze circa le modalità da seguire per fornire la prova dell’esistenza in vita, viene inviata ai pensionati una comunicazione che, con modalità chiare, fornisce indicazioni dettagliate in merito alle azioni da compiere e alle Autorità cui poter fare ricorso.

Tale sistema di verifica dell’esistenza in vita ha consentito di ottenere discreti risultati in termini di limitazione del rischio di pagamenti a soggetti diversi dal beneficiario.

Tuttavia, un limite è costituito dalla cadenza annuale con cui il controllo viene effettuato. Per questi motivi, l’INPS è costantemente alla ricerca di ulteriori strumenti di controllo.

Infatti, per facilitare l’acquisizione delle informazioni di decesso da parte dell’Istituto, in aggiunta alle verifiche della Banca, sono state adottate ulteriori iniziative che si fondano su rapporti di partnership con Istituzioni pubbliche e Patronati.

#### *Collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri*

A partire dalla fine del 2012, è stato attuato un processo di **fornitura di informazioni** riguardanti il decesso dei pensionati residenti all’estero da parte del Ministero degli Affari Esteri. In attesa di realizzare le applicazioni informatiche che consentiranno la trasmissione dei dati in tempo reale, al momento vengono effettuate forniture **bimestrali** di tutte le notizie di decesso dei pensionati che hanno una posizione nelle Anagrafi Consolari.

#### *Collaborazione con il Ministero dell’Interno*

Apposita convenzione è stata sottoscritta tra l’Istituto e il Ministero dell’Interno per regolamentare l’accesso, in tempo reale attraverso un **sistema di cooperazione applicativa**, da parte dell’INPS alle informazioni presenti negli archivi anagrafici nazionali.

#### *Cooperazioni bilaterali con Istituzioni di altri Paesi*

In linea con le norme dei Regolamenti europei per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con la decisione H5 del 18 marzo 2010 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei servizi sociali e con le norme previste dalle Convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia, sono stati sottoscritti dall’INPS **accordi tecnico-operativi** con le Istituzioni previdenziali di **Australia, Germania, Svizzera, Gran Bretagna, Olanda, Polonia, Belgio, Francia, Lussemburgo e Croazia**. L’Istituto sta inoltre concludendo negoziati per la conclusione di analoghi accordi con le Istituzioni di Slovenia e Spagna.

Con tali accordi tecnico-procedurali le Istituzioni coinvolte si impegnano ad assicurare l'allineamento dei rispettivi archivi riferiti ai clienti comuni e, per evitare pagamenti di prestazioni non dovuti a causa dell'eventuale decesso degli assistiti, si pianifica lo scambio dei dati personali dei titolari di prestazioni a carico di entrambe le Istituzioni, al fine di confrontare ed allineare i dati di decesso disponibili nei rispettivi archivi ed adottare i provvedimenti conseguenti. Oltre a contribuire al tempestivo aggiornamento dell'archivio anagrafico dell'INPS ed evitare i pagamenti indebiti, tali accordi, una volta che gli scambi vanno a regime, consentono ad INPS di **evitare di effettuare l'accertamento cartaceo** nei confronti dei pensionati dei Paesi interessati, liberandoli dall'onere di produrre annualmente la prova di esistenza in vita.

### ➤ **Le verifiche reddituali**

Le modalità di accertamento reddituale **per i percettori di prestazioni collegate al reddito** (quali l'integrazione al minimo, maggiorazioni sociali, trattamenti di famiglia, reversibilità, e così via) residenti all'estero trovano la fonte normativa **nell'articolo 49 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289** (Legge finanziaria 2003), secondo cui "i redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera". Il Decreto Ministeriale del 12 maggio 2003 di attuazione della citata disposizione precisa in quali casi l'accertamento reddituale debba effettuarsi con l'acquisizione di certificazioni rilasciate dagli Organismi esteri e in quali altri possa essere sufficiente l'autocertificazione.

Le autocertificazioni debbono essere rese all'Autorità consolare italiana o ad uno degli Istituti di Patronato di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152. Al riguardo, il Consolato o l'istituto di patronato annotano sull'autocertificazione l'avvenuto accertamento dell'identità personale del dichiarante e la presentazione delle relative certificazioni.

Il **modello RED/EST** contiene le istruzioni essenziali cui il pensionato si deve attenere nella produzione della certificazione e nella compilazione. I modelli sono disponibili anche sul sito Internet dell'Istituto in versione inglese, francese e bilingue italo-tedesca.

Il modello RED/EST, parzialmente precompilato coi dati rilevabili dagli archivi dell'Istituto, prevede quattro sezioni:

- la prima per le avvertenze sulla compilazione del modulo;
- la seconda per i dati del titolare della pensione, del coniuge e dei familiari;
- la terza per la dichiarazione di responsabilità e l'informativa sul trattamento dei dati personali;
- la quarta per l'eventuale delega al Patronato.

L'INPS ha predisposto una modulistica che nel corso degli anni è stata progressivamente semplificata e resa più comprensibile anche grazie a note esplicative. Comunque, in assenza di Sedi dell'Istituto all'estero, ai pensionati viene indicato che, in caso di difficoltà, possono rivolgersi ai Patronati per avere assistenza gratuita nella compilazione del modello.

Inoltre, l'INPS ha predisposto un'**applicazione informatica** che consente ai Patronati ed ai Consolati di trasmettere on-line le dichiarazioni reddituali dei pensionati. Tale sistema dà al pensionato la sicurezza del buon esito della dichiarazione, in quanto, dopo l'invio del file da parte del Patronato o del Consolato, viene rilasciata un'attestazione di ricezione da parte dei sistemi informatici dell'Istituto. Inoltre, tale procedura offre la massima garanzia di integrità dei dati e di tutela dai rischi di smarrimento o distruzione della dichiarazione.

La standardizzazione dei tempi e delle modalità con cui viene condotta la verifica generalizzata dei redditi ha contribuito in modo decisivo a migliorare la consapevolezza dei pensionati in merito agli adempimenti da assolvere e, conseguentemente, a ridurre i casi di ricalcoli dei trattamenti non coerenti con la situazione reddituale dei beneficiari. In particolare, si ricorda che è prassi costante che la verifica generalizzata dei redditi avvenga annualmente ed è intenzione dell'Istituto rispettare anche per gli anni futuri tale cadenza dei controlli.

Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, la rideterminazione della pensione e la notifica di eventuali posizioni debitorie avviene entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui viene effettuata la verifica reddituale.

In considerazione dell'impatto dei provvedimenti di ripetizione degli indebiti, è assicurata ai soggetti interessati la possibilità di fare valere eventuali circostanze incidenti sull'azione di recupero, concedendo ampi termini ed adeguati strumenti per fornire informazioni integrative o rettificative rispetto a quelle in possesso dell'Istituto. A tal fine, sono forniti ai pensionati, ed agli Istituti di patronato delegati, gli elementi necessari per una verifica dei calcoli effettuati (prospetti dei redditi dichiarati e visualizzazione on-line dei prospetti riassuntivi dei calcoli).

**L'ultima operazione di ricalcolo** delle pensioni è stata effettuata sulla base dei redditi percepiti nel 2017 e dichiarati nel 2018. Da tale ricostituzione sono scaturiti **5.055 posizioni di credito** dei pensionati verso l'Istituto per un importo complessivo di € 4.144.475,26 (importo medio € 819,88).

**I debiti derivati dal ricalcolo sono 9.457** per un importo complessivo di € 10.080.129,87 (importo medio € 1.065,89).

La verifica generalizzata, iniziata nel 2019 e tuttora in corso, riguarda i redditi percepiti nell'anno 2018 e interessa poco meno di 170.000 soggetti concentrati principalmente nei seguenti Paesi.

Verifica reddituale anno 2018	
Paese	Numero
URUGUAY	1.037
AUSTRIA	1.134
POLONIA	1.144
SUD AFRICA (REPUBBLICA)	1.281
ROMANIA	1.852
CROAZIA	2.633
SPAGNA	2.708
SLOVENIA	3.306
VENEZUELA	5.093
INGHILTERRA (REGNO UNITO)	5.226
BRASILE	5.506
BELGIO	7.412
SVIZZERA	9.993
STATI UNITI	14.450
ARGENTINA	16.291
CANADA	18.045
FRANCIA	18.509
GERMANIA	19.387
AUSTRALIA	20.777

➤ **Alcuni dati statistici relativi ai pagamenti all'estero.**

Si premette che la quantificazione del numero dei pagamenti delle pensioni all'estero fa riferimento ai trattamenti che sono stati pagati nel solo mese di gennaio di ciascun anno per consentire le comparazioni statistiche che impongono la messa a confronto di dati "statici", riferiti, cioè, allo stesso periodo, neutralizzando le variazioni infrannuali del numero delle pensioni per effetto delle nuove liquidazioni e delle eliminazioni.

Gli importi annuali delle pensioni esposti nel documento, invece, si riferiscono agli oneri sostenuti nell'intero anno considerato.

L'insieme dei pagamenti delle pensioni all'estero – a **gennaio 2019 oltre 331.000** - includono non solo quelli riferiti alle prestazioni in regime di totalizzazione internazionale, ma anche a quelle liquidate sulla base di sola contribuzione italiana. Complessivamente questo aggregato rappresenta il 2,4% del totale delle pensioni erogate dall'Istituto e **si distribuisce su circa 160 Paesi**.

Per evidenziare l'entità del fenomeno e il suo trend, si riporta qui di seguito la tabella riepilogativa delle pensioni pagate negli ultimi cinque anni nelle diverse Aree continentali, esplicitando la percentuale di variazione.

<b>Trend dei pagamenti delle pensioni INPS all'estero divise per Aree continentali: valori assoluti e variazione percentuale</b>						
<b>Area continentale</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Variazione % anni 2015 - 2019</b>
Europa	182.507	182.356	182.946	176.217	176.164	-3%
Africa	2.669	3.015	3.110	3.112	3.226	21%
Asia	1.139	1.393	1.468	1.603	1.744	53%
Oceania	48.882	47.584	45.762	39.713	37.752	-23%
America settentrionale	100.650	96.614	90.166	83.223	80.270	-20%
America centrale	950	992	1.048	1.130	1.329	40%
America meridionale	44.674	41.472	38.050	33.189	30.735	-31%
<b>Totale</b>	<b>377.744</b>	<b>373.265</b>	<b>362.550</b>	<b>338.186</b>	<b>331.220</b>	<b>-12%</b>

Come è possibile rilevare, da un punto di vista numerico la maggior parte dei pagamenti delle pensioni è localizzato nel Continente europeo, in America e in Australia ma, da un punto di vista tendenziale, a fronte di una sostanziale stabilità del numero dei pagamenti di pensioni in Europa, il dato interessante è la forte crescita delle pensioni pagate in Asia, in America centrale e in Africa (rispettivamente + 53%, + 40% e +21%), determinata soprattutto dal rientro di coloro che, dopo aver lavorato e/o aver conseguito diritto a pensione in Italia, decidono di tornare nel proprio Paese d'origine.

Al contrario, si segnala il forte decremento del numero dei pagamenti in America settentrionale, in America meridionale e in Oceania, Aree che storicamente sono state tra le destinazioni preferite dagli emigranti italiani nel secolo scorso e che adesso ospitano i pensionati più anziani il cui numero, negli anni, è destinato a ridursi.

La tavola seguente riferisce in ordine decrescente rispetto alla maggiore presenza nel 2019, i Paesi più rappresentativi per numero di pagamenti, riferendone anche il trend quinquennale.

<b>Trend quinquennale dei Paesi maggiormente rappresentativi (che nel 2019 hanno avuto il pagamento di oltre 1.000 pensioni)</b>						
<b>Paesi</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Variazione %</b>
GERMANIA	45.776	47.287	48.523	49.552	48.800	6,6%
CANADA	59.913	57.218	53.205	48.609	46.853	-21,8%
AUSTRALIA	48.829	47.532	45.707	39.660	37.699	-22,8%
FRANCIA	46.868	44.979	42.965	38.857	36.898	-21,3%
STATI UNITI D'AMERICA	40.408	39.043	36.609	34.271	33.065	-18,2%
SVIZZERA	30.919	30.658	30.609	27.933	28.059	-9,2%
ARGENTINA	28.408	25.938	23.170	19.565	17.820	-37,3%
BELGIO	15.283	14.714	14.229	13.147	12.695	-16,9%
GRAN BRETAGNA	10.945	10.799	10.577	9.808	9.704	-11,3%
SPAGNA	5.877	6.369	6.969	6.962	7.199	22,5%
BRASILE	8.418	8.032	7.579	7.053	6.663	-20,8%
SLOVENIA	5.979	5.450	5.218	4.827	4.568	-23,6%
ROMANIA	1.891	2.343	2.843	3.317	4.113	117,5%
VENEZUELA	4.558	4.295	4.108	3.580	3.280	-28,0%
CROAZIA	3.765	3.642	3.479	3.268	3.123	-17,1%
AUSTRIA	3.157	3.110	3.052	2.917	2.823	-10,6%
POLONIA	1.642	1.914	2.110	2.229	2.436	48,4%
OLANDA	2.443	2.449	2.463	2.419	2.405	-1,6%
PORTOGALLO	535	613	994	1.547	2.272	324,7%
UCRAINA	534	614	767	1.123	1.828	242,3%
LUSSEMBURGO	1.815	1.792	1.770	1.604	1.598	-12,0%
BULGARIA	662	824	1.005	1.177	1.432	116,3%
URUGUAY	1.696	1.577	1.498	1.333	1.240	-26,9%
REP. SUDAFRICANA	1.340	1.312	1.285	1.152	1.082	-19,3%
TUNISIA	379	636	752	836	1.004	164,9%
ALTRI PAESI	<b>5.704</b>	<b>10.125</b>	<b>11.064</b>	<b>11.440</b>	<b>12.561</b>	<b>120,2%</b>
<b>TOTALE</b>	<b>377.744</b>	<b>373.265</b>	<b>362.550</b>	<b>338.186</b>	<b>331.220</b>	<b>-12,3%</b>

È Interessante notare come in Paesi che, in passato, hanno rappresentato le mete di milioni di italiani, le comunità dei pensionati italiani registrino un trend fortemente in decremento.

Al contrario, per alcuni Paesi si registrano importanti trend di crescita anche in quanto vi si trasferiscono pensionati che desiderano fruire dei vantaggi fiscali che tali Paesi offrono (ad es. Portogallo Bulgaria e Tunisia) oppure lavoratori immigrati nel nostro Paese che rientrano in Patria (specialmente Moldavia, Ucraina e Romania).

Paesi che registrano un incremento nel quinquennio						
Paesi	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	variazione %
MOLDAVIA	79	152	399	554	989	1151,9%
PORTOGALLO	535	613	994	1.547	2.272	324,7%
UCRAINA	534	614	767	1.123	1.828	242,3%
TUNISIA	379	636	752	836	1.004	164,9%
PORTORICO	150	199	198	243	357	138,0%
ROMANIA	1.891	2.343	2.843	3.317	4.113	117,5%
BULGARIA	662	824	1.005	1.177	1.432	116,3%
FILIPPINE	295	352	358	432	493	67,1%
REPUBBLICA CECA	206	234	269	301	310	50,5%
THAILANDIA	278	361	384	398	416	49,6%
POLONIA	1.642	1.914	2.110	2.229	2.436	48,4%
SERBIA	558	634	687	781	820	47,0%
UNGHERIA	223	272	288	322	326	46,2%
PERU'	334	357	403	426	475	42,2%
MAROCCO	253	312	345	333	351	38,7%
REPUBBLICA DOMINICANA	314	355	356	386	394	25,5%
SPAGNA	5.877	6.369	6.969	6.962	7.199	22,5%
MONACO	325	348	371	405	379	16,6%
MESSICO	329	353	352	343	352	7,0%
GERMANIA	45.776	47.287	48.523	49.552	48.800	6,6%

La Germania è il Paese dove si è registrato in termini assoluti il più alto incremento numerico di pensionati Inps (+3.024), seguita quindi dalla Romania (+2.222), dal Portogallo (+ 1.737), dalla Spagna (+1.322) e dall'Ucraina (+1294).

In percentuale il maggior incremento è rappresentato dalla Moldavia, seguita quindi dal Portogallo, dall'Ucraina e dalla Tunisia.

È evidente che alcuni di questi Paesi sono quelli da cui provengono molti degli immigrati arrivati in Italia a partire dagli anni '80, che poi, maturata la pensione italiana, hanno deciso di far rientro nel loro Paese.

Altri Paesi, invece, come Portogallo, Spagna e Tunisia, hanno avuto un'escalation negli ultimi anni per via dell'essere diventate mete attrattive per motivi economico – finanziari per i pensionati che

cercano luoghi che consentano loro di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali e del costo della vita più basso a parità di qualità della stessa.

La tabella che segue riferisce l'andamento degli **importi dei pagamenti** di pensione erogati all'estero per tutte le gestioni previdenziali.

<b>Trend quinquennale degli importi delle pensioni pagate all'estero</b>						
<b>Area continentale</b>	<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Variazione % anni 2015 - 2019</b>
Europa	€ 508.573.025	€ 558.144.026	€ 616.350.174	€ 690.058.355	€ 753.820.343	48,2%
Africa	€ 24.556.112	€ 36.382.548	€ 41.079.240	€ 52.461.261	€ 62.771.320	155,6%
Asia	€ 16.485.729	€ 19.731.214	€ 22.221.865	€ 24.879.291	€ 26.129.718	58,5%
Oceania	€ 94.354.266	€ 91.159.281	€ 88.839.374	€ 88.828.785	€ 80.631.560	-14,5%
America settentrionale	€ 176.015.452	€ 178.429.402	€ 175.325.526	€ 173.668.666	€ 169.558.331	-3,7%
America centrale	€ 8.549.355	€ 8.971.712	€ 10.219.159	€ 12.863.005	€ 13.640.165	59,5%
America meridionale	€ 178.979.476	€ 169.269.254	€ 165.009.236	€ 150.988.482	€ 145.271.229	-18,8%
<b>Totale</b>	<b>€ 1.060.444.836</b>	<b>€ 1.062.087.436</b>	<b>€ 1.119.044.575</b>	<b>€ 1.189.049.304</b>	<b>€ 1.251.822.665</b>	<b>18,0%</b>

Nonostante il decremento rilevato nel numero dei pagamenti delle pensioni pagate fuori dai confini italiani, gli importi in generale crescono del 18% perché crescono le pensioni di vecchiaia (con esclusione dell'America meridionale dove le pensioni ai superstiti sono maggioritarie), che generalmente hanno un peso più rilevante sull'importo complessivo delle prestazioni erogate all'estero.

La spesa più rilevante è quella europea che da sola rappresenta il 60% del totale e che registra un aumento del 48,2%.




La tabella successiva riferisce le tipologie di pensione pagate all'estero e la loro percentuale rispetto al totale.

Le pensioni pagate all'estero nel 2019: tipologia e loro percentuale							
Area continentale	Vecchiaia	Invalidità	Superstiti	Totale	% vecchiaia	% invalidità	% superstiti
Europa	121.867	7.366	46.931	176.164	67,5%	4,2%	28,0%
Africa	2.026	97	1.103	3.226	62,8%	3,0%	34,2%
Asia	1.221	46	477	1.744	70,0%	2,6%	27,4%
Oceania	24.599	1.415	11.738	37.752	65,2%	3,7%	31,1%
America settentrionale	54.212	1.668	24.390	80.270	67,5%	2,1%	30,4%
America centrale	842	17	470	1.329	63,4%	1,3%	35,4%
America meridionale	11.783	305	18.647	30.735	38,3%	1,0%	60,7%
<b>Totale</b>	<b>216.550</b>	<b>10.914</b>	<b>103.756</b>	<b>331.220</b>	<b>65,4%</b>	<b>3,3%</b>	<b>31,3%</b>

Il 65,4% del totale delle pensioni pagate nel 2019 all'estero sono di vecchiaia e in Europa la loro percentuale è al 67,5%. Le pensioni di tale tipologia, generalmente, essendo collegate a posizioni assicurative più consistenti, incidono maggiormente sulla spesa.

Il grafico successivo descrive le diverse tipologie di pensione pagate nelle diverse Aree continentali.



In generale le pensioni di vecchiaia sono molto più numerose, soprattutto in Europa e in America settentrionale.

L'America meridionale ha un numero maggiore di pensioni pagate ai superstiti, rappresentando, queste, quasi il 61% del totale delle pensioni pagate in quest'Area geografica. Tale dato conferma che l'Inps, in questa parte del mondo, sta pagando pensioni che si riferiscono ad una migrazione molto antica e che è destinata a ridursi in pochi anni, a meno che non ci sia un'inversione di tendenza e che i migranti non riscoprano questi territori come mete di destinazione dei loro movimenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta interessante approfondire il dettaglio di genere e di nazionalità di chi percepisce una pensione all'estero.

<b>Le pensioni pagate all'estero ripartite per genere e percentuale di presenza delle donne</b>				
<b>Area continentale</b>	<b>Femmine</b>	<b>Maschi</b>	<b>Totale</b>	<b>%donne</b>
Europa	83.517	92.647	176.164	47,4%
Africa	1.500	1.726	3.226	46,5%
Asia	763	981	1.744	43,8%
Oceania	19.069	18.683	37.752	50,5%
America settentrionale	36.998	43.272	80.270	46,1%
America centrale	654	675	1.329	49,2%
America meridionale	20.589	10.146	30.735	67,0%
<b>Totale</b>	<b>176.972</b>	<b>161.214</b>	<b>338.186</b>	<b>52,3%</b>


Esaminando i dati delle Aree in cui si riscontra la presenza femminile percentualmente più elevata emergono altri elementi di riflessione.

Le donne sono maggiormente rappresentate, con un picco del 67%, in America meridionale: però si rileva che in questa Area il 77% delle pensionate è titolare di pensioni ai superstiti. Si tratta di donne italiane partite al seguito del marito, spesso senza essere state iscritte in Italia alle gestioni previdenziali, o di persone del posto che hanno contratto matrimonio con i nostri emigranti.

Al contrario, in altri Paesi, è consistente il numero di pensionate, in passato immigrate in Italia da tali Paesi e successivamente rientrate in Patria, che hanno lavorato e sono state iscritte alle gestioni previdenziali maturando una propria pensione di vecchiaia.

Il grafico successivo descrive le differenti tipologie di pensione erogate alle sole donne nel 2018 nelle diverse Aree continentali.

Dettaglio pensioni pagate all'estero alle sole donne nel 2019 -  
tipologie nelle Aree continentali



La tabella che segue elenca i Paesi maggiormente rappresentativi per numero di pensioni pagate alle sole donne, evidenziandone la percentuale di pensioni di vecchiaia e di superstiti sul totale pagato al genere femminile nel Paese di riferimento.

<b>Paesi con maggior numero di pensionate e loro percentuale su totale e per tipologia</b>				
<b>Stato</b>	<b>N.</b>	<b>% donne su totale</b>	<b>% pensioni di vecchiaia pagate alle donne</b>	<b>% pensioni pagate alle superstiti</b>
CANADA	22.799	49%	46%	53%
FRANCIA	19.399	53%	38%	<b>61%</b>
AUSTRALIA	19.046	51%	47%	51%
GERMANIA	18.849	39%	43%	53%
STATI UNITI	14.039	42%	39%	<b>60%</b>
ARGENTINA	13.127	<b>74%</b>	16%	<b>84%</b>
SVIZZERA	12.950	46%	<b>76%</b>	22%
BELGIO	6.594	52%	20%	<b>79%</b>
BRASILE	4.144	62%	22%	<b>77%</b>
GRAN BRETAGNA	4.077	42%	49%	50%
SPAGNA	3.598	50%	<b>82%</b>	16%
SLOVENIA	3.355	<b>73%</b>	20%	<b>79%</b>
ROMANIA	2.408	59%	<b>90%</b>	8%
CROAZIA	2.115	<b>68%</b>	24%	<b>74%</b>
VENEZUELA	1.828	56%	52%	48%
UCRAINA	1.702	<b>93%</b>	<b>94%</b>	5%
PORTOGALLO	1.692	<b>74%</b>	<b>95%</b>	3%
POLONIA	1.663	<b>68%</b>	<b>89%</b>	8%
AUSTRIA	1.518	54%	58%	37%
BULGARIA	1.118	<b>78%</b>	<b>92%</b>	4%

Il primo rilievo interessante riguarda le percentuali che identificano il numero di pensioni pagate alle sole donne rispetto al totale.

Quelle più alte sono in Ucraina, Bulgaria, Argentina, Portogallo, Slovenia, Polonia e Croazia, Paesi in cui la presenza supera abbondantemente il 60%. Ma questi Paesi si differenziano per le percentuali che definiscono la quantità di pensioni di vecchiaia e di quelle ai superstiti rispetto al totale.

Infatti in Argentina, Slovenia e Croazia sono presenti pensionate che per oltre il 70% percepiscono pensioni ai superstiti, mentre in Ucraina, Bulgaria, in Portogallo, in Polonia, ma anche in Romania, le donne percepiscono per circa il 90% pensioni di vecchiaia.

Preme evidenziare, inoltre, l'alta percentuale delle pensioni di vecchiaia erogate in Svizzera, Paese evidentemente preferito dalle italiane, che hanno deciso di emigrare per lavoro e poi di rimanerci ovvero di trasferirsi da pensionate.

## LE PENSIONI PAGATE ALL'ESTERO AI DIPENDENTI PUBBLICI

Le pensioni pagate all'estero a carico delle Gestioni previdenziali dei dipendenti pubblici rappresentano l'1,4% del totale delle pensioni pagate all'estero.

Qui di seguito si riporta il trend quinquennale delle pensioni pagate all'estero ai soli iscritti alla Gestione pubblica.

Trend quinquennale delle pensioni pagate all'estero della sola gestione pubblica						
Area continentale	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Variazione % anni 2015 - 2019
Europa	2.612	2.790	2.877	3.164	3.139	20,18%
Africa	105	177	223	357	466	343,81%
Asia	107	109	120	140	136	27,10%
Oceania	124	132	118	120	125	0,81%
America settentrionale	559	546	489	501	466	-16,64%
America centrale	73	74	84	101	100	36,99%
America meridionale	337	328	298	328	316	-6,23%
<b>Totale</b>	<b>3.917</b>	<b>4.156</b>	<b>4.209</b>	<b>4.711</b>	<b>4.748</b>	<b>21,22%</b>

L'andamento quinquennale, in generale, del numero delle pensioni pagate ai pensionati pubblici all'estero è positivo (+21,2%). Se ne evidenzia, in particolare, l'incremento in Europa e soprattutto in Africa, trainata dalla Tunisia.

Nella tabella successiva si elencano i Paesi maggiormente rappresentativi per numero di presenze di pensionati pubblici.

Paesi europei con maggior numero di pensionati pubblici		
Paese	Gestione pubblica	% Gestione pubblica su totale
SPAGNA	588	9,1%
GERMANIA	499	0,9%
FRANCIA	439	1,2%
TUNISIA	415	36,8%
STATI UNITI D'AMERICA	318	1,0%
SVIZZERA	249	0,9%
ROMANIA	169	5,0%
BELGIO	151	1,2%
GRAN BRETAGNA	145	1,5%
AUSTRIA	139	4,6%
POLONIA	137	5,7%
BRASILE	130	1,8%
AUSTRALIA	116	0,3%
CANADA	112	0,2%

La tabella mostra come, considerando i soli pensionati pubblici, la selezione dei Paesi prescelti segua un ordine di gradimento differente rispetto a quella complessiva.

La ripartizione numerica delle pensioni pubbliche pagate all'estero vede, tra le mete preferite, Spagna, Germania, Francia e Tunisia.

Per quanto riguarda quest'ultimo Paese, si segnala che è il più vicino all'Italia tra quelli con i quali esiste una convenzione contro la doppia imposizione fiscale che prevede l'assoggettamento in via esclusiva al regime fiscale del Paese di residenza (il regime fiscale tunisino è particolarmente favorevole) delle pensioni erogate ai pubblici dipendenti ivi residenti.

## LE PENSIONI PAGATE ALL'ESTERO PER NAZIONALITÀ DEI PENSIONATI

NB: dati riferiti all'anno 2018

La presenza di pensionati di nazionalità straniera non è un fenomeno nuovo (si pensi ad esempio alle donne che i nostri lavoratori hanno conosciuto e sposato nei Paesi d'emigrazione e che oggi sono titolari di pensioni di reversibilità), ma è diventato motivo d'interesse soprattutto negli ultimi anni in cui si è discusso del contributo che gli stranieri forniscono al nostro sistema previdenziale e dei benefici che vengono assicurati agli immigrati.

Come si è avuto modo di evidenziare, il nostro Paese, che nel secolo scorso era un Paese di emigrazione, negli ultimi decenni è diventato anche un Paese che dà lavoro a un numero ancora limitato ma, comunque, non irrilevante di immigrati.

Questa circostanza ha incominciato a produrre i suoi effetti sul mondo delle pensioni incidendo sulla composizione delle comunità di pensionati all'estero e sulla ripartizione territoriale dei trattamenti corrisposti da INPS.

La tabella che segue riferisce il dettaglio delle pensioni pagate all'estero a cittadini italiani e agli stranieri, evidenziando per questi ultimi e per ogni Area continentale, la relativa percentuale.

I pensionati all'estero nel 2018 – dettaglio sulla nazionalità							
Aree continentali	Totale italiani	Gestione privata	Gestione pubblica	Totale stranieri	Gestione privata	Gestione pubblica	% stranieri
<b>Europa</b>	131.076	128.916	2.160	45.100	44.096	1.004	25,6%
<b>Africa</b>	1.774	1.447	327	1.338	1.308	30	43,0%
<b>Asia</b>	583	506	77	1.019	956	63	63,6%
<b>Oceania</b>	37.490	37.400	90	2.223	2.193	30	5,6%
<b>America settentrionale</b>	79.012	78.617	395	4.172	4.066	106	5,0%
<b>America centrale</b>	712	654	58	383	344	39	35,0%
<b>America meridionale</b>	22.248	22.074	174	10.962	10.804	158	33,0%
<b>Totale</b>	<b>272.895</b>	<b>269.614</b>	<b>3.281</b>	<b>65.197</b>	<b>63.767</b>	<b>1.430</b>	<b>19,3%</b>

Si noti che in Asia la percentuale di stranieri cui viene erogata una pensione Inps supera il 60% del totale pagato in quest'Area continentale: valori percentuali consistenti si rilevano anche in Africa e in Centro America. Oceania e America settentrionale, invece, hanno percentuali praticamente irrilevanti.

I pensionati stranieri che percepiscono una pensione all'estero sono comunque in aumento, come evidenzia la tabella successiva che riferisce la percentuale nell'ultimo triennio.

Aree continentali	Trend % stranieri su totale					
	2016		2017		2018	
Europa	43.678	24,0%	44.639	24,40%	45.100	25,60%
Africa	1.265	42,3%	1.334	42,90%	1.338	43,00%
Asia	846	61,6%	916	62,40%	1.019	63,60%
Oceania	2.315	4,9%	2.517	5,50%	2.223	5,60%
America settentrionale	4.677	4,8	4.508	5,00%	4.172	5,00%
America centrale	349	34	364	34,70%	383	35,00%
America meridionale	11.954	28,8	11.796	31,00%	10.962	33,00%
<b>Totale</b>	<b>65.083</b>	<b>17,4</b>	<b>65.622</b>	<b>18,10%</b>	<b>65.197</b>	<b>19,3%</b>



Infine, si riporta il dato dei Paesi in cui è maggiore la presenza di pensionati di nazionalità straniera.

<b>Nazionalità dei pensionati nei Paesi maggiormente rappresentativi</b>				
<b>Stato</b>	<b>Pensionati italiani</b>	<b>Pensionati stranieri</b>	<b>Totale pensionati</b>	<b>% stranieri su totale</b>
GERMANIA	40.780	8.758	49.538	17,7%
CANADA	47.300	1.280	48.580	2,6%
AUSTRALIA	37.454	929	38.383	2,4%
FRANCIA	31.073	7.772	38.845	20,0%
STATI UNITI D'AMERICA	31.500	2.761	34.261	8,1%
SVIZZERA	24.782	3.146	27.928	11,3%
ARGENTINA	13.819	5.746	19.565	29,4%
BELGIO	11.594	1.180	12.774	9,2%
GRAN BRETAGNA	7.872	1.485	9.357	15,9%
BRASILE	4.309	2.742	7.051	38,9%
SPAGNA	4.667	2.293	6.960	32,9%
SLOVENIA	821	4.006	4.827	83,0%
VENEZUELA	2.624	956	3.580	26,7%
ROMANIA	731	2.586	3.317	78,0%
CROAZIA	312	2.955	3.267	90,4%
AUSTRIA	1.420	1.497	2.917	51,3%
OLANDA	1.684	734	2.418	30,4%
POLONIA	269	1.960	2.229	87,9%
LUSSEMBURGO	1.405	199	1.604	12,4%
PORTOGALLO	1.165	382	1.547	24,7%
URUGUAY	827	506	1.333	38,0%
BULGARIA	253	924	1.177	78,5%
REP. SUDAFRICANA	915	237	1.152	20,6%
UCRAINA	75	1.048	1.123	93,3%

La maggiore presenza in valori percentuali di pensionati Inps stranieri si riscontra in Slovenia, Romania, Croazia, Polonia, Bulgaria e Ucraina, Paesi che hanno una percentuale di pensionati stranieri che è ben oltre il 70%.

Collegando questo dato a quelli esposti in precedenza, questi sono anche Paesi in cui la percentuale di pensioni di vecchiaia è particolarmente elevata. Si tratta quindi in gran parte di lavoratori che hanno la nazionalità di questi Paesi, che hanno lavorato in Italia e sono tornati in Patria: consistente è il numero delle donne.

Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all'estero, è tenuto a dichiararli all'amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente dalla legge stessa.

Per essere considerati **residenti all'estero ai fini fiscali**, devono sussistere le seguenti condizioni:

- non essere stati iscritti nell'anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell'anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
- non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell'anno;
- non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell'anno.

Se manca anche una sola di queste condizioni si è considerati "residenti" in Italia. Si è, inoltre, considerati residenti in Italia, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Anche le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso, sono imponibili in linea generale in Italia.

Tuttavia, con alcuni Paesi sono in vigore **convenzioni bilaterali per evitare il rischio che il reddito di un soggetto possa subire una doppia imposizione fiscale**, in base alle quali gli Stati contraenti individuano i propri residenti fiscali e definiscono il regime applicabile a redditi prodotti in un Paese da soggetti che risiedono nell'altro Paese.

Tali convenzioni (l'Italia ne ha stipulato più di novanta con altrettanti Paesi) fanno riferimento ad un **modello elaborato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)**.

Fin dalla pubblicazione, nel 1963, della bozza della prima versione, il Model Tax Convention, OCSE ha avuto tra gli obiettivi principali quello di favorire le negoziazioni bilaterali tra Paesi e di perseguire l'armonizzazione dell'imposizione, garantendo benefici ai contribuenti e alle amministrazioni fiscali. Da allora più di 3.000 convenzioni fiscali, finalizzate all'eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione, sono state siglate sulla base del Modello OCSE. L'esigenza di affrontare adeguatamente le mutevoli problematiche di carattere fiscale connesse all'evoluzione del contesto economico globale ha imposto una costante revisione del Modello. L'OCSE, da ultimo, ha pubblicato il nuovo Modello di Convenzioni contro le doppie imposizioni, con relativo Commentario, approvato in via definitiva il 21.11.2017, in sostituzione della versione del luglio 2014, dando maggior rilievo alla

prevenzione da parte degli Stati contraenti del fenomeno dell'elusione fiscale a livello internazionale.

Chiaramente, pur rifacendosi al suddetto schema OCSE, gli Stati sono liberi di negoziare i contenuti di ciascun accordo bilaterale adeguandolo alle proprie esigenze impositive. Per questo motivo, le convenzioni stipulate dall'Italia hanno nella maggior parte dei casi un contenuto analogo, ma non mancano differenze e aspetti peculiari per singole fattispecie reddituali, per cui, in fase di applicazione, è sempre necessario verificare il regime impositivo applicabile in base allo specifico dettato convenzionale di ciascun accordo internazionale.

In base alle specifiche previsioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni corrisposte ai cittadini non residenti possono essere assoggettate:

- a **tassazione esclusiva nel Paese di residenza o nel Paese di erogazione del reddito**;
- a **tassazione esclusiva da parte di uno Stato solo se sono superate specifiche soglie di esenzione e/o applicazione di predeterminate aliquote** (differenti da quelle previste dalla legislazione fiscale nazionale vigente);
- a **tassazione concorrente** (cioè entrambi gli Stati prelevano un'imposta sullo stesso reddito) con diritto al credito d'imposta nel Paese di residenza.

Le convenzioni contro la doppia imposizione fiscale stipulate dall'Italia prevedono generalmente che le pensioni corrisposte a cittadini non residenti siano tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni erogate a carico delle **gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici o dei lavoratori privati**.

Generalmente, infatti, è previsto che le pensioni dei lavoratori del settore privato siano tassate in via esclusiva (in alcuni casi concorrente) nel Paese di residenza del soggetto, e che quelle dei lavoratori pubblici siano assoggettate ad imposizione fiscale nel Paese di produzione del reddito: nella maggior parte dei casi, queste ultime sono tassate nel Paese di residenza del titolare se questi ha la nazionalità di tale Paese.

Esistono, comunque alcune convenzioni che anche per le pensioni degli ex dipendenti pubblici prevedono la tassazione da parte del Paese di residenza del titolare indipendentemente dalla nazionalità: in particolare le convenzioni con Australia, Tunisia, Marocco, Senegal e Cile.

Il pensionato che risiede all'estero può chiedere all'INPS l'applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali in vigore, al fine di ottenere, nei casi espressamente previsti, la detassazione della pensione italiana (con tassazione esclusiva nel Paese di residenza), oppure l'applicazione del trattamento fiscale più favorevole ivi indicato (es. imposizione fiscale in Italia solo in caso di superamento di determinate soglie di esenzione).

A tal fine il pensionato dovrà presentare, alla sede INPS che gestisce la prestazione erogata, l'apposito modulo disponibile nel sito INPS.

Si tratta di un modello predisposto unilateralmente dall'Italia ed accettato dalla maggior parte dei Paesi partner dei trattati. Esso costituisce istanza per chiedere la non effettuazione totale o parziale della ritenuta alla fonte dell'imposta italiana da operare sulle pensioni e/o altre remunerazioni analoghe, percepite da soggetti residenti in Stati con i quali l'Italia ha stipulato Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, che lo prevedono espressamente. Il modello deve contenere anche la necessaria attestazione in originale della residenza fiscale estera da parte della competente Autorità straniera.

Esistono altri modelli riconosciuti come validi da parte dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'attestazione della residenza fiscale estera, come ad esempio il mod. 6166 rilasciato dall'IRS statunitense.

Nei casi in cui non sia consentita la detassazione della pensione, generalmente le convenzioni prevedono la possibilità per i pensionati di recuperare nei limiti previsti dalla normativa nazionale del Paese di residenza le imposte pagate in Italia attraverso il meccanismo del credito d'imposta o altre modalità analoghe.

Per ottenere il rimborso dell'imposta italiana riferita agli anni precedenti quello in corso, i non residenti in Italia, che intendono richiedere l'applicazione, di una Convenzione contro la doppia imposizione fiscale per ottenere la detassazione totale o parziale dei propri redditi, possono presentare la richiesta al Centro Operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara, entro 48 mesi dalla data di applicazione della ritenuta fiscale, di cui si chiede la restituzione (articoli 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, numero 602).

#### *Addizionali regionali e comunali.*


Le aliquote delle addizionali regionali, comunali e degli enti locali sono determinate in base al domicilio fiscale del contribuente, stabilito nell'articolo 58, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600. Il decreto prevede che i non residenti abbiano il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito.

Per le pensioni corrisposte ai non residenti, il luogo di produzione è individuato in conformità a quanto stabilito dall'articolo 23, comma 2, lett. a) del TUIR, in base al luogo in cui è ubicata la sede legale dell'Istituto previdenziale erogante, come riporta la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 21 settembre 2007, n. 261. Per le pensioni erogate dall'INPS, quindi, si applicano le aliquote previste per le addizionali della Regione Lazio e del Comune di Roma.

In base ai **dati consuntivati relativi alle Certificazioni Uniche**, emesse dall'Istituto con riferimento **al periodo d'imposta 2018**, In totale i pensionati appartenenti a tutte le gestioni amministrative da INPS cui sono state applicate tali Convenzioni sono stati **57.414**.

Nel grafico che segue sono rappresentati i 10 Paesi con più alta concentrazione di posizioni di soggetti ai quali sono state applicate le convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali alla data del 31 dicembre 2018.


### I primi 10 Paesi con maggior numero di pensionati detassati – anno 2018



Non è corretto ritenere che tutti questi pensionati si siano trasferiti all'estero per fruire di un regime fiscale migliore di quello italiano, in quanto le ragioni dell'emigrazione di questa limitata platea sono comunque le più varie. A titolo indicativo, è stata effettuata una rilevazione, riferita ai dati al 31 dicembre 2018, diretta a confrontare la data in cui trasferimento all'estero è stato registrato negli archivi INPS con la data di decorrenza della pensione. Tale analisi ha evidenziato che circa 19.000 pensionati risultavano già essere residenti in un Paese estero prima di accedere al pensionamento: è chiaro che per tali soggetti appare congruo ricondurre l'emigrazione a motivazioni diverse dalla ricerca di un più favorevole regime fiscale.

In attesa del consolidamento dei dati delle Certificazioni Uniche 2020, sulla base dei **dati provvisori per l'anno 2019**, la distribuzione in termini di concentrazione di pensionati residenti all'estero con applicazione delle Convenzioni, in base ai dati provvisori, appare sostanzialmente confermare i dati registrati nel 2018.

Si registrano solo lievi incrementi percentuali fra i primi 10 Paesi con riferimento al Portogallo (da circa 4% nel 2018 a circa 5% nel 2019) e diminuzioni, come in Australia (da 46% a 43%) e Germania (da 16% a 15%%).



## LE PENSIONI PAGATE IN ITALIA DA ALCUNI PAESI

Gli emigrati italiani sono stati e sono una risorsa per il nostro Paese? Molti studi sono giunti alla conclusione che attraverso le rimesse economiche verso le famiglie rimaste in Italia i nostri emigranti hanno per molto tempo fornito un concreto aiuto all'economia italiana, superiore all'onere imposto al nostro Paese per il sostegno delle comunità italiane all'estero.

Peraltro, tale conclusione è stata spesso messa in discussione, specialmente in considerazione del fatto che è molto complicato calcolare l'ammontare delle rimesse che i nostri lavoratori migranti hanno fatto a favore dei familiari in Italia e quantificare esattamente il contributo dell'Italia alle comunità di nostri concittadini all'estero.

Per quanto concerne il mondo pensionistico, molto frequentemente è stato evidenziato che il nostro Paese non solo sopporta oneri per il pagamento di prestazioni che sono derivanti dallo svolgimento di un'attività lavorativa e dal conseguente versamento della contribuzione ma impegna anche risorse per prestazioni di tipo assistenziali che più opportunamente dovrebbero andare ad alimentare il sistema di welfare a vantaggio dei residenti nel nostro Paese. Più in generale, l'erogazione delle pensioni all'estero produrrebbe la dispersione di consistenti mezzi finanziari che, anziché entrare nel ciclo economico del nostro Paese e contribuire a produrre nuova ricchezza, sostengono il sistema economico dei Paesi di residenza dei pensionati. Di contro, molti sottolineano che i nostri emigranti hanno conseguito nei Paesi in cui hanno svolto la loro attività lavorativa trattamenti previdenziali per importi di gran lunga superiori alle pensioni italiane pagate all'estero, garantendo un afflusso nel nostro sistema economico di consistenti erogazioni dall'estero.

Per questo motivo, per concludere quest'indagine è sembrato utile chiedere ad alcune Istituzioni previdenziali estere (di Francia, Svizzera, Germania, Austria, Liechtenstein, Croazia, Serbia e Slovenia) di far conoscere il numero e gli importi delle pensioni che erogano in Italia. Purtroppo non è stato possibile ottenere dati da tutte le Istituzioni che pagano trattamenti in Italia e, i dati di seguito riportati, non esistendo un format comune, non sono esposti in una modalità omogenea.

Le pensioni pagate in Italia dalla Francia								
Anno	Vecchiaia		Invalidità		Superstiti		Totale	
	Numero	Importi	Numero	Importi	Numero	Importi	Numero	Importi
Anno 2016	82.126	€ 174.141.430	173	€ 897.452	39.464	€ 65.700.057	121.763	€ 240.738.939
Anno 2017	78.443	€ 168.051.837	165	€ 942.649	38.214	€ 63.579.074	116.822	€ 232.573.560
Anno 2018	74.761	€ 161.205.709	175	€ 1.053.387	36.733	€ 60.771.211	111.669	€ 223.030.307

Il trend triennale evidenzia un decremento dell'8,3%.

Le pensioni pagate in Italia dalla Svizzera								
Anno	Vecchiaia		Invalidità		Superstiti		Totale	
	Numero	Importi	Numero	Importi	Numero	Importi	Numero	Importi
Anno 2016	250.364	€ 1.715.764.932	6.771	€ 79.835.323	35.386	€ 251.708.464	292.521	€ 2.047.308.719
Anno 2017	252.827	€ 1.704.993.133	6.331	€ 76.815.946	37.259	€ 258.737.451	296.417	€ 2.040.546.530
Anno 2018	253.342	€ 1.695.219.998	5.967	€ 74.547.770	39.149	€ 269.235.032	298.458	€ 2.039.002.800

L'Ufficio Centrale di Compensazione svizzero ha segnalato che il 96% del numero di pensioni pagate in Italia sono destinate ad italiani, ai quali sono erogati il 92% del totale degli importi pagati nel nostro Paese. Il trend nell'ultimo triennio indica una crescita pari al 2%

Le pensioni pagate in Italia dalla Germania								
Anno	Vecchiaia		Invalidità		Superstiti		Totale	
	N.	Importi	N.	Importi	N.	Importi	N.	Importi
Anno 2016	246.625	€ 761.134.075	2.746	15.968.429	98.573	€ 219.717.245	347.944	€ 996.819.749
Anno 2017	247.242	€ 770.495.079	2.392	€14.328.103	98.424	€ 224.119.321	348.058	€ 1.008.942.504
Anno 2018	247.317	€ 788.058.308	2.111	€13.229.172	98.424	€ 231.847.574	347.852	€ 1.033.135.055

Il trend triennale è pressoché invariato, registrandosi un calo dello 0,03%.

Le pensioni pagate in Italia da altri Paesi nel 2018								
Anno	Vecchiaia		Invalidità		Superstiti		Totale	
	Numero	Importi	Numero	Importi	Numero	Importi	Numero	Importi
Austria	3.155	€ 11.128.575,09	28	€ 252.475,64	1.025	€ 2.350.791,44	4.208	€ 13.731.842,17
Liechtenstein	1.503	€ 5.516.347,00	41	€ 308.319,00	312	€ 1.100.000,00	1.856	€ 6.924.666,00
Croazia	876	€ 1.272.892,82	196	€315.452,31	23	€ 48.626,04	1.095	€ 1.636.971,17
Serbia	71	€ 122.177,68	12	€ 21.446,94	15	€ 42.994,93	98	€ 186.619,55
Slovenia	925		13		187		1.125	€ 1.802.301,92



Il **Patronato** è un istituto che esercita funzioni di assistenza e di tutela in favore dei lavoratori, dei pensionati e di tutti i cittadini presenti sul territorio dello Stato; è emanazione diretta di una organizzazione sindacale o datoriale, sia essa di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o di entrambe le categorie.

Gli Istituti di patronato vennero riconosciuti dallo Stato con d.lgs CPS 29 luglio 1947 n. 804, che conteneva già le prime norme a disciplina e regolamentazione degli stessi.

Successivamente ne venne varata una riforma con la legge 30 marzo 2001 n.152, che rivalutò i ruoli e ne ridefinì con più chiarezza i compiti.

### **Caratteristiche dell'attività**

Il ruolo previsto dalla legge italiana per il Patronato è quello di tutelare i diritti individuali di qualsiasi cittadino presente sul territorio nazionale o estero. L'attività di assistenza e consulenza di un Patronato è mirata al conseguimento di prestazioni previdenziali, sanitarie e di carattere socio-assistenziale, incluse quelle in materia di emigrazione e immigrazione.

La legge prevede, inoltre, che tali Istituti possano svolgere attività di supporto ad autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero; hanno, inoltre, la facoltà di poter accedere a banche dati dei vari enti preposti all'erogazione della prestazione, previo mandato rilasciato dall'assistito.

### **Finanziamento**

I Patronati ricevono un finanziamento attraverso un fondo specifico accantonato presso gli enti. Tale fondo è composto da una percentuale dei contributi versati dai lavoratori dipendenti in ogni anno. Il finanziamento è trasferito ai Patronati in maniera proporzionale all'attività svolta, verificata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso i propri ispettori.

Il finanziamento è accordato con un sistema "a punteggio", che riconosce "punti" solo per alcune tipologie di pratiche, a condizione che la pratica stessa abbia avuto esito positivo.

### **Vigilanza**

L'attività di patronato è sottoposta al controllo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che verifica annualmente la quantità-qualità dell'attività svolta e la rispondenza degli uffici ai parametri stabiliti dalla legge per l'Italia e per l'estero.

All'estero sono attivi poco più di 850 uffici di Patronato.